CAMERA DEI DEPUTATI N. 2875

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DUJANY

Presentata il 15 maggio 1985

Estensione ai cittadini residenti in Valle d'Aosta dei benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alla equipollenza dei titoli di studio di secondo grado conseguiti in scuole elvetiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È a tutti nota la posizione geografica della regione a statuto speciale della Valle d'Aosta, frontaliera della Svizzera francofona e la particolare posizione culturale, in cui la lingua francese è parificata a quella italiana.

Per la particolare posizione geografica e culturale, parte dei giovani dopo la scuola elementare o media proseguono gli studi presso istituti superiori del Cantone di Ginevra - Svizzera.

Tali giovani, però, al termine degli studi negli istituti superiori suddetti, non possono essere inseriti nel mercato del lavoro nazionale, sia pubblico sia privato, poiché non è riconosciuta l'equipollenza del titolo di studio da essi conseguito nelle scuole svizzere.

Allo stato attuale, stante l'attuale legislazione, questo non può avvenire in quanto la legge 3 marzo 1971, n. 153, all'articolo 5, riconosce l'equipollenza del titolo di studio conseguito in scuole estere soltanto ai lavoratori italiani e ai loro congiunti emigrati all'estero.

Ciò crea una palese difficoltà e disparità di trattamento per gli stessi cittadini italiani che vivono al di fuori del confine metropolitano. Infatti i cittadini residenti in Valle d'Aosta, pur essendo cittadini italiani, non possono usufruire del riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito nelle scuole elvetiche di secondo grado, con ripercussioni negative sulle possibilità di inserimento nel mercato del lavoro pubblico e privato nel territorio italiano della regione Valle d'Aosta.

La presente proposta di legge, che sottopongo alla vostra attenzione, consiste in un unico articolo che prevede l'estensione ai cittadini residenti in Valle d'Aosta dei benefici della legge 3 marzo 1971, n. 153, e quindi la equipollenza dei titoli di studio di secondo grado conseguiti in scuole elvetiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I benefici previsti dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alla equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti agli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado italiani con i corrispettivi titoli di studio italiani, sono estesi ai cittadini residenti nella regione Valle d'Aosta.